# SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI AZIONI NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

## TRA

L'anno il giorno;
Latino il giorno,
Il Comune di Monza, con sede legale in Monza, Piazza Trento e Trieste snc C.F. 02030880153, rappresentato da, nato a il giorno, codice fiscale, domiciliato per la carica presso il Comune di Monza, in qualità di a tale carica nominato con disposizione sindacale del, in esecuzione a quanto deliberato con i provvedimenti amministrativi di cui si dirà oltre;
e
il in persona del legale rappresentante
con questo atto convengono e stipulano quanto segue
premesso:
a) che la società è una società di dirittocon sede legale in;
d) che con deliberazione del Consiglio Comunale di Monza numero 178 del 23/11/2015, veniva deliberata la vendita, anche per lotti, di una quota compresa tra 1/6 e 1/3 della partecipazione del Comune nel Capitale Sociale detenuta dal Comune di Monza nella Società ACSM-AGAM S.p.A., della quale il Comune di Monza detiene una quota pari al 29,1% del Capitale Sociale;
e) che con determina dirigenziale n 2225 del 11/12/2015 del Comune di Monza, esecutiva ai sensi di legge, in attuazione della delibera consigliare sopra citata, veniva bandito il pubblico incanto per la vendita della partecipazione societaria rappresentativa del 2% del Capitale Sociale della Società, costituita da N. 1.532.382 azioni ordinarie della società, da attuarsi mediante procedura di gara ad evidenza pubblica approvando contestualmente il relativo disciplinare di gara nonché lo schema di contratto di compravendita;
g) che con determina dirigenziale n delesecutiva ai sensi di legge, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva del bando di gara, avente per oggetto la partecipazione societaria, a
Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1

## Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso e sono vincolanti per le parti.

#### Definizioni

1. In aggiunta ai termini altrove definiti nel testo del presente contratto e nei suoi allegati, i termini e le espressioni contraddistinte dalla lettera iniziale maiuscola avranno il significato rispettivamente indicato di seguito.

"Contratto" significa il presente contratto, i suoi allegati e il complesso delle definizioni, termini e condizioni in esso contenuti.

"Parte Venditrice" significa il Comune di Monza,

"Parte Acquirente" significa (dovrà essere inserito il nominativo dell'acquirente) -

"Parti" significa la Parte Venditrice e la Parte Acquirente.

"Parte" significa la Parte Venditrice o la Parte Acquirente.

"Allegati" significa gli allegati al presente Contratto.

"Società" significa la società ACSM-AGAM Spa.

"Partecipazione Societaria" significa, come indicato nella lettera e) della premessa, la partecipazione societaria costituita da N. 1.532.382 azioni corrispondenti al 2% del capitale sociale della società la cui vendita è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale di Monza numero 178 del 23/11/2015;

"Disciplinare" significa il disciplinare di gara, approvato con determinazione dirigenziale 2225 del 11/12/2015 della Segreteria e Direzione Generale del Comune di Monza, esecutiva ai sensi di legge.

"Offerta Vincolante" significa l'offerta presentata dalla Parte Acquirente, in data..., entro il termine stabilito nel Disciplinare, comprensiva della domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e dell'offerta economica;

"Data del Contratto" significa il giorno in cui le Parti hanno sottoscritto il presente Contratto.

"Prezzo d'Acquisto" significa il prezzo della Partecipazione Societaria proposto nell'Offerta Vincolante e pattuito all'articolo 3 del Contratto;

"Statuto Sociale" significa lo statuto sociale vigente alla Data del Contratto, della Società.

"Oggetto Sociale" significa l'oggetto sociale della Società, come definito nello Statuto Sociale.

"Spese Contrattuali" significa le spese, i costi, le tasse e le imposte di cui all'articolo 18 del Contratto.

#### Articolo 3

## Oggetto del Contratto e Modalità di esecuzione

- 1. La Parte Venditrice vende alla Parte Acquirente, che accetta, la Partecipazione Societaria, al Prezzo d'Acquisto, nei termini e condizioni del presente Contratto.
- 2. Il Prezzo d'Acquisto della Partecipazione Societaria convenuto e accettato dalle Parti, conformemente a quanto indicato nell'Offerta Vincolante, è di € ..............
- 3. La Parte Acquirente si impegna obbligatoriamente a procedere alla corresponsione alla Parte Venditrice della somma di € ...... quale Prezzo d'Acquisto, da accreditare sul Codice IBAN: IT62O0558420400000000007011 Presso Banca Popolare di Milano Ag. 121 p.zza Carducci Monza entro il termine inderogabile del secondo giorno lavorativo successivo alla stipula del presente atto, e comunque entro e non oltre il 31/12/2015;
- 4. Secondo le modalità tipiche delle transazioni inerenti strumenti finanziari quotati oggetto di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. la Parte Venditrice si impegna obbligatoriamente al trasferimento alla Parte Acquirente, per il tramite del Tesoriere Comunale Cassa di Risparmio di Monza S.p.A., delle azioni che costituiscono la Partecipazione Societaria ceduta, contestualmente all'accertamento dell'accredito del Prezzo d'Acquisto.
- 5. Il mancato rispetto del termine di accredito del Prezzo d'Acquisto di cui al comma 3, da considerarsi essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C., costituisce causa di risoluzione per inadempimento della Parte Acquirente.

## Nessun aggiustamento del Prezzo d'Acquisto

1. Le Parti dichiarano che nessun aggiustamento del Prezzo d'Acquisto sarà richiesto dalla Parte Acquirente successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, avendo lo stesso, relativamente al Prezzo d'Acquisto, carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c..

#### Articolo 5

## Dichiarazioni e garanzie della Parte Venditrice

1. La Parte Venditrice presta alla Parte Acquirente esclusivamente le garanzie e le dichiarazioni elencate nei successivi articoli, fermo restando che con il Contratto garantisce che le dichiarazioni e le garanzie che seguono sono veritiere e corrette alla Data del Contratto. Resta altresì inteso che nessuna dichiarazione e garanzia è prestata in ordine a eventi futuri e in particolare alla consistenza patrimoniale attuale e prospettica della Società.

## Articolo 6

#### Costituzione ed esistenza

1. La Società è una società italiana regolarmente costituita e validamente esistente secondo la legge italiana.

#### Articolo 7

## Potere di sottoscrivere ed eseguire il presente Contratto

- 1. La Parte Venditrice ha la capacità ed è dotata di tutti i poteri necessari per sottoscrivere ed eseguire il presente Contratto e per assumere le obbligazioni da esso nascenti.
- 2. Il rappresentante della Parte venditrice è stato debitamente autorizzato, con deliberazione del Consiglio Comunale di Monza numero 178/2015, alla sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e pertanto il Contratto medesimo contiene obbligazioni valide e vincolanti per la Parte Venditrice, in conformità a quanto ivi previsto.

## Partecipazione nella Società

- 1. La Parte Venditrice ha la piena titolarità della Partecipazione Societaria e può legittimamente trasferirla.
- 2. La Partecipazione Societaria è libera da altrui diritti di godimento o di garanzia, da sequestri, pignoramenti, pegni, altre trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e da qualsiasi altro diritto di terzi o vincolo che ne possa limitare il trasferimento e/o il godimento.

## Articolo 9

## Dichiarazioni e garanzie della Parte Acquirente

1. La Parte Acquirente presta alla Parte Venditrice le garanzie e le dichiarazioni elencate negli articoli successivi, fermo restando che, salvo ove diversamente previsto, essa garantisce che le dichiarazioni e le garanzie che seguono sono veritiere e corrette alla Data del Contratto.

#### Articolo 10

#### Costituzione ed esistenza

- 1. La Parte Acquirente è regolarmente costituita e validamente esistente secondo la legge.
- 2. La Parte Acquirente non è soggetta procedure concorsuali né versa in stato di insolvenza, né è stata posta in liquidazione.

## Articolo 11

## Potere di sottoscrivere ed eseguire il presente Contratto

- 1. La Parte Acquirente ha la capacità ed è dotata di tutti i poteri necessari per sottoscrivere, eseguire il presente Contratto e per assumere le obbligazioni da esso nascenti.
- 2. Il rappresentante della Parte venditrice è stato debitamente autorizzato alla sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto ai sensi dello statuto sociale della Parte Acquirente e pertanto il Contratto medesimo contiene obbligazioni valide e vincolanti per la Parte Acquirente, in conformità a quanto ivi previsto.
- 3. Tutti gli atti e gli adempimenti societari richiesti per la stipula e l'esecuzione del Contratto sono alla Data del Contratto debitamente e validamente posti in essere.

#### Articolo 12

Assenza di vincoli, consenso di terzi ed autorizzazioni

- 1. La sottoscrizione del presente Contratto e la sua esecuzione, non comportano la violazione dello statuto sociale della Parte Acquirente, l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale sussistente in capo alla medesima, la violazione di una qualsiasi delibera, decisione, ordine o provvedimento giudiziario od arbitrale, reso nei confronti della Parte Acquirente, né la violazione di provvedimenti normativi od amministrativi.
- 2. La sottoscrizione del presente Contratto, la sua esecuzione e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste in capo alla Parte Acquirente non richiedono il consenso, l'autorizzazione, l'approvazione, il nulla osta od il rilascio di concessioni o licenze da parte di pubbliche amministrazioni o di privati, né conferiscono a terzi diritti di alcun tipo, che potrebbero avere un impatto negativo sul Contratto.

#### Assenza di intermediari

1. Le Parti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano che per la conclusione del presente Contratto non sono intervenuti intermediari o agenti.

## Articolo 14

## Dichiarazione generale

1. La Parte Acquirente dichiara riconoscere che la Parte Venditrice né direttamente né indirettamente, ha rilasciato alcuna dichiarazione e garanzia relativamente alle prospettive della Società, stime provvisionali o di redditività.

#### Articolo 15

## Tasse e imposte

- 1. Il Contratto non è soggetto ad IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e al medesimo si applica l'imposta di registro determinata in misura fissa, secondo quanto disposto dall'art. 11 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131.
- 2. Tutte le spese inerenti e conseguenti, comprese quelle notarili, alla stipulazione del presente contratto sono a carico della parte acquirente.

## Articolo 16

## **Modifiche del Contratto**

1. Nessuna modifica al presente Contratto sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

#### Articolo 17

#### **Cessione del Contratto**

1. Il presente Contratto non è cedibile da alcuna delle Parti.

## Nullità, invalidità o inefficacia parziale del Contratto

1. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto fosse dichiarata nulla, invalida o inefficace, le restanti disposizioni del presente Contratto conserveranno pieno vigore ed efficacia, a meno che l'eliminazione della disposizione nulla, invalida o inefficace distorca in modo rilevante la volontà e la finalità espresse dalle Parti nella stipulazione del presente Contratto. In tal caso, le Parti tenteranno di sostituire in buona fede le disposizioni in difetto, ridefinendo i rispettivi diritti ed obblighi nel contesto della nuova situazione.

#### Articolo 19

#### **Tolleranza**

1. L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

#### Articolo 20

#### Rubriche

1. La rubrica degli articoli del presente Contratto è presente a scopo meramente indicativo e non può essere utilizzata dalle Parti o da terzi a fini interpretativi.

#### Articolo 21

## Legge applicabile

1. Il presente Contratto è retto e regolato dalla legge italiana.

#### Articolo 22

#### Foro competente

1. Per qualsiasi controversia fra le Parti comunque derivante od occasionata da questo atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

#### Articolo 23

## **Accettazione clausole**

1.Le Parti approvano specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, apponendo la firma sottostante il presente articolo, le clausole contenute nei seguenti articoli del Contratto: 5 rubricato "Nessun aggiustamento del prezzo", 16 11 rubricato "Dichiarazione generale", 19 rubricato "Cessione del Contratto" e 24 rubricato "Foro competente".